

Regolamento
del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano
(del 13 aprile 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc);
- Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998;
- ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile;

d e c r e t a :

Capitolo primo
Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica al Centro scolastico per le industrie artistiche (in seguito CSIA).

Capitolo secondo
Organizzazione

Generalità

Art. 2 ¹Il CSIA organizza la formazione scolastica e pratica per le persone in formazione del settore artistico in base alle disposizioni federali e cantonali in vigore.

Cicli di studio e articolazione

²I curricula formativi offerti sono:

- a) scuola d'arte applicata (in seguito SAA), Scuola a tempo pieno per il conseguimento dell'attestato federale di capacità con corsi di Maturità professionale artistica integrata che si articola in quattro aree e nelle seguenti professioni:
 - 1) area design tecnico, Disegnatore con indirizzo architettura d'interni;
 - 2) area design grafico e promozionale, Grafico e Decoratore 3D;
 - 3) area di design di scena, Pittore di scenari;
 - 4) area design tessile, Creatore di tessuti e Tecnologo di tessili;
- b) scuola professionale artigianale e industriale (in seguito SPAI) con formazione scolastica per apprendisti assunti da aziende in professioni nel campo delle arti applicate;
- c) corsi di Maturità professionale artistica per professionisti qualificati o paralleli all'esercizio di una professione o in collaborazione con le Scuole d'arti e mestieri della sartoria (in seguito SAMS) di Biasca e Viganello per le creatrici di abbigliamento;
- d) Liceo artistico (in seguito LA) per il conseguimento della maturità artistica di diritto cantonale, per un massimo di una sezione di 22 allievi all'anno;
- e) Scuola Specializzata Superiore di Arte Applicata (in seguito SSSAA) per il conseguimento di un titolo nell'ambito dell'Industrial Design, del Web Design e della Computer Animation;
- f) corso propedeutico per l'ammissione agli esami della Scuola universitaria professionale (in seguito SUP), Arte visiva.

Capitolo terzo
Vigilanza, coordinamento, innovazioni

Vigilanza sull'insegnamento

Art. 3 La vigilanza didattica sull'insegnamento è esercitata dalla direzione dell'istituto in collaborazione con l'Ufficio della formazione industriale, artigianale, artistica e agraria (in seguito UFIAAA).

Coordinamento e innovazione

Art. 4 L'UFIAAA promuove, in collaborazione con la direzione dell'istituto e l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), innovazioni pedagogiche e didattiche.

Regolamento interno

Art. 5 ¹Il CSIA si dota di un regolamento interno che stabilisce l'organizzazione, la vigilanza, l'ammissione, la frequenza, le misure disciplinari, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.
²Il regolamento interno è approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) e viene consegnato all'inizio del ciclo di studi.

Corsi facoltativi di recupero opzionali e di formazione continua

Art. 6 ¹La Direzione del CSIA può proporre di organizzare e offrire agli studenti:

- lezioni di recupero per apprendisti e studenti in difficoltà;
- corsi facoltativi;
- corsi per la preparazione agli esami finali di tirocinio secondo l'art. 33 della legge federale sulla formazione professionale;
- corsi di formazione continua;
- i gruppi di allievi dei corsi facoltativi e di recupero devono, di regola, raggiungere l'effettivo di 10 partecipanti.

²I corsi sono autorizzati dall'UFIAAA.
³È assegnato al docente un mandato e riconosciuto un compenso orario pari a quello indicato per le supplenze.

Capitolo quarto **Ammissione**

Numero di posti disponibili

Art. 7 ¹Il numero dei posti disponibili per l'ammissione al primo anno, di regola, è 90, inclusi quelli del liceo.
²In primavera si svolge un esame di graduatoria per tutti i postulanti in forma di prova attitudinale per le arti applicate. In base alla graduatoria e alle condizioni definite nel regolamento interno (art. 8) i candidati accedono all'area e alla formazione professionale.
³La DFP può autorizzare ogni anno un'escursione massima del 20% del numero dei posti disponibili.

Ammissione alla SAA, ai corsi MPA, al LA

Art. 8 Le condizioni di ammissione sono definite nel regolamento interno.

Capitolo quinto **Frequenza**

Frequenza

Art. 9 ¹Per la frequenza dell'insegnamento obbligatorio, compresa l'educazione fisica, fanno stato le norme di legge federale e cantonale, del regolamento interno e le disposizioni del medico cantonale.
²Le assenze dalle lezioni sono giustificate per iscritto dalla persona in formazione o dal suo rappresentante legale e dal maestro di tirocinio.
³In caso di assenze numerose o ingiustificate sono adottate le sanzioni previste dal capitolo decimo.

Capitolo sesto **Programmi e piani di studio**

Scuola d'arte applicata e Corsi di SMP

Art. 10 ¹I piani di studio della SAA (materie, opzioni e programmi d'insegnamento) sono allestiti dalla direzione dell'istituto conformemente ai regolamenti e le ordinanze di tirocinio e al programma-quadro d'insegnamento per la preparazione alla maturità professionale artistica.
²Essi sono approvati dall'UFIAAA.

LA

Art. 11 Per il LA i piani di studio sono allestiti dalla direzione dell'istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento cantonale e approvati dalla DFP.

Capitolo settimo **Promozione e passaggio all'anno successivo**

SPAI

Art. 12 Nei casi segnalati dalla scuola, la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio con conseguente ripetizione dell'anno scolastico compete alla DFP, la quale, oltre al rapporto scolastico, tiene conto dei pareri del maestro di tirocinio e del rappresentante legale della persona in formazione.

Scuola d'arte applicata, Corsi di SMP, Liceo artistico

Art. 13 La promozione all'anno successivo è disciplinata dal regolamento interno.

Assegnazione delle note

Art. 14 ¹Le note di fine semestre sono assegnate dai docenti della materia.

²Le note di condotta e applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine di ogni semestre.

³Se un docente non assegna un voto semestrale o finale deve motivarne le ragioni per iscritto.

⁴La nota di educazione fisica non è compresa nel numero delle insufficienze e non è considerata nel computo della media.

Contestazioni

Art. 15 Per le contestazioni in materia di valutazione è applicabile il regolamento di applicazione della Legge della scuola.

Capitolo ottavo

Esami finali

Art. 16 La direzione preavvisa le modalità d'esame che sono definite, sentita la direzione e nel rispetto dei regolamenti e ordinanze, dall'autorità d'esame, la Divisione della formazione professionale, per il tramite dell'UFIAAA.

Capitolo nono

Titoli di studio

Art. 17 ¹Le persone in formazione che superano l'esame finale di tirocinio ricevono secondo le normative in vigore l'attestato federale di capacità.

²Gli studenti e gli apprendisti che seguono i corsi di Scuola media professionale ricevono, a esame finale superato, l'attestato federale di maturità professionale artistica ai sensi dell'ordinanza federale di maturità.

³Gli studenti del Liceo artistico che superano l'esame finale ricevono l'attestato di maturità artistica di diritto cantonale.

⁴Gli studenti della SSSAA ricevono l'attestato cantonale di Scuola Superiore Specializzata.

Capitolo decimo

Assenze e sanzioni disciplinari

Assenze

Art. 18 ¹Le ore di assenza non possono superare, nelle singole materie, il 15% del totale delle ore annuali di insegnamento.

²Nel caso di superamento di questo limite ore, la direzione può proporre alla DFP la ripetizione dell'anno, l'interruzione della formazione o, nell'anno terminale, la non-ammissione agli esami finali.

Sanzioni

Art. 19 ¹Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.

²Se del caso, gli insegnanti, a dipendenza della natura e della gravità dell'accaduto, possono richiedere l'intervento, del docente di classe, della direzione, dei detentori dell'autorità parentale o del datore di lavoro.

³In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento con comunicazione scritta alla persona in formazione e al suo rappresentante legale;
- b) sospensione dalla scuola fino a 10 giorni, con comunicazione scritta al suo rappresentante legale, al datore di lavoro e alla DFP. La sanzione può consistere in un lavoro manuale di utilità a favore di istituzioni scolastiche, sociali o di cura, assegnato dalla direzione;
- c) proposta alla DFP di rescissione del contratto di tirocinio con esclusione dall'istituto.

⁴L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

⁵La persona in formazione esclusa non può essere iscritta in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

Capitolo undicesimo

Servizi

Mediazione

Art. 20 Nella sede è istituito un servizio di mediazione per le persone in formazione.

Capitolo dodicesimo

Disposizioni finali e transitorie

Pubblicazione entrata in vigore

Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2010.

Abrogazione

Art. 22 Il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche del 30 settembre 2008 è abrogato.

Disposizioni transitorie

Art. 23 Per le persone che hanno iniziato la formazione negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 rimangono in vigore le disposizioni previste dal regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche del 30 settembre 2008.

Pubblicato nel BU 2010, 148.